

AVVISO PUBBLICO COMPETITIVITÀ MERCATI ESTERI E DIGITALI

Azione 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e rafforzamento aziendale

FAQ – 2

N.	Domanda	Risposta
3	<p>Nel punto 1.1.4.A.iii sono espressamente ammesse le spese in SEM per portare traffico mirato e le campagne di promozione digitale, ma successivamente tra le spese ammissibili 3.4.c.ii sono escluse le spese di pubblicità. Da una lettura approfondita i due punti sembrano in conflitto, come si possono pertanto considerare le spese nelle campagne online quali ad esempio Google ADS e Facebook Advertising? Sono ammissibili?</p> <p>Inoltre, se si ha un fornitore che si occupa delle attività di advertising, può essere lui a emettere il preventivo per le spese di promozione previste sui vari motori di ricerca vista la difficoltà già espressa in quesiti precedenti ad avere i preventivi da questi fornitori (Meta e Google)?</p> <p>In fase di rendicontazione sarà possibile poi allegare le effettive spese sostenute con Meta e Google?</p>	<p>I servizi/ le spese devono sostenere le finalità del bando:</p> <p>L' Avviso, intende promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno a processi di digitalizzazione delle micro e piccole imprese. Finalità dell'intervento è sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche digitali per i mercati nazionali e internazionali, pertanto la natura dei servizi di consulenza non può essere continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità (art 3.4 ii dell'avviso)</p> <p>L'art 3.4 dell'avviso stabilisce che il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. Si ribadisce inoltre quanto già espresso alla risposta alla faq n. 13 FAQ del 17/11/2022 (Versione 17/11/2022 sostitutiva della precedente per presenza errori di battitura)</p> <p>Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono rispettare quanto previsto al punto 5 del paragrafo 3.4 'dell'avviso</p>